



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 recante *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”*;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con Decreto 31 gennaio 2017;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;

VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato *“Testo Unico”*, come integrato dal D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTA la legge 23 agosto 2004 n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Interno riportante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;

VISTO l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*;

VISTO l'articolo 7 del D.lgs. n.127 del 2016;

PREMESSO che, con istanza del 4 novembre 2015, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione alla realizzazione del progetto *“Adeguamento dell'impianto di compressione gas di Istrana”* (TV).

VISTA la nota 1505 del 30 maggio 2016, con la quale, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, questo Ministero ha attivato la procedura per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, del progetto *“Adeguamento dell'impianto di compressione gas di Istrana”* (TV); con la medesima nota sono state consegnate, per il tramite della Società Snam Rete Gas, copie degli elaborati tecnici di progetto alle Amministrazioni, Enti e Società in indirizzo, al fine del rilascio degli atti di



rispettiva competenza, dei quali è stata richiesta l'espressione nell'ambito della Conferenza di servizi indetta con la medesima nota;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-ter del D.P.R. 8 maggio 2001, n. 327 e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il prescritto avviso di avvio del procedimento – con l'elenco recante indicazioni del Comune, fogli e particelle interessate dalla fascia per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché delle aree da occupare temporaneamente - è stato comunicato, con note del 13 giugno 2016, a ciascuna delle ditte proprietarie dei terreni interessati dall'opera; copia dell'avviso di inizio procedimento è stato affisso per 20 giorni consecutivi, a decorrere dal 12 luglio 2016, all'Albo Pretorio del Comune di Istrana;

VISTO il Decreto n. 18/2017 del 30 giugno 2017, con il quale la Provincia di Treviso, ha escluso il progetto dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale;

ACCERTATO che:

- in data 13 settembre 2017 si è tenuta presso il Ministero dello sviluppo economico la seduta di Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
- nell'ambito della predetta seduta sono stati acquisiti i pareri e/o nulla osta favorevoli con prescrizioni, come riportato nel resoconto della seduta stessa;

CONSIDERATO che le osservazioni pervenute da parte di ditte catastali interessate dalla realizzazione dell'opera, nonché le controdeduzioni presentate dalla Snam Rete Gas, sono state valutate nell'ambito della Conferenza di servizi;

RILEVATO che il verbale della succitata Conferenza dei servizi è stato inoltrato alle Amministrazioni, Enti e Società interessate con nota prot. n. 21907 del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 settembre 2017;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 335 del 21 marzo 2018, allegata al presente decreto come parte integrante dello stesso, con la quale la Regione Veneto ha espresso l'intesa relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata "*Adeguamento dell'impianto di compressione gas di Istrana*" (TV).

VISTA la determina dirigenziale datata 9 maggio 2018, con la quale, valutate le specifiche risultanze favorevoli della Conferenza di servizi, è stata conclusa positivamente la suddetta Conferenza di Servizi,

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "*Adeguamento dell'impianto di compressione gas di Istrana*" (TV) della Società Snam Rete Gas S.p.A..

Art. 2

1. È autorizzata la costruzione, l'esercizio dell'opera di cui all'art. 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Art. 3

1. E' dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.



Art. 4

1. E' riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti dell'opera di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nella documentazione di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinques*, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Art. 6

1. E' fatto obbligo alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni e/o Enti interessati, la cui sintesi è riportata in allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.

2. E' fatto obbligo alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. di comunicare al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1.

3. La Soc. Snam Rete Gas S.p.A., prima dell'avvio dei lavori, è tenuta a depositare il progetto esecutivo al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.

Art. 7

1. I lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e tre dalla data del presente decreto.

Art. 8

1. La Soc. Snam Rete Gas provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 14-*ter*, comma 10, della legge 241/90 (nella formulazione antecedente al D.lgs. 127/2016). Di tale adempimento deve essere data comunicazione alla Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.

Art. 9

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso



straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Direttore Generale
(*ing. Gilberto Dialuce*)



Quadro sinottico delle prescrizioni

ENTE	ATTO	DESCRIZIONE DELLA PRESCRIZIONE
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 1 ^A REGIONE AEREA	Lettera M_D AMI001 0011524 02-08-2016	La Società dovrà presentare al Comune richiesta di valutazione della compatibilità dell'opera con i limiti di elevazione ai sensi della legge 58/63 e del DM 258/2012 e dovrà presentare al Comune stesso e al Comando 1 Regione Aerea apposita dichiarazione asseverata di rispetto delle eventuali limitazioni imposte. Dovrà inoltre rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/4422 datata 09.08.2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica".
COMUNE DI ISTRANA	Delibera di Consiglio Comunale del 29 -08-2017	Prescrive "il conseguimento di un accordo con il soggetto proponente SNAM RETE GAS SPA, per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale di cui all' art.1, comma 5, della legge 239/2004, stabilendo, con riferimento alle opere di mitigazione ambientale da realizzarsi, che dovranno essere comunicate anticipatamente le modalità e le tempistiche dell'intervento, con descrizione delle fasi lavorative e tempi previsti per le stesse e altresì che dovranno adottate le necessarie misure per arrecare il minor disagio possibile in fase di esecuzione."
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	Lettere prot.14337 del 14 agosto 2014, prot.9190 del 01-06- 2017 e prot. 3212 del 22-02-2017	Prescrizioni inerenti le modalità di spostamento di due tratti appartenenti al canale irriguo terziario Pilastroni e lo smaltimento delle acque meteoriche. La Società dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione allo spostamento allegando gli elaborati esecutivi rispondenti alle prescrizioni del Consorzio stesso.
MiSE DIV. VII - ISPETTORATO VENETO	Parere prot. ITV/III/5084 - E/MF del 7 -09-2017	Nulla osta alle seguenti condizioni: - rispetto delle norme sulla polizia e protezione delle telecomunicazioni di cui al D.Lgs. 1.8.2003 N.295, art. 95; - i lavori vengano eseguiti secondo quanto previsto dal DM 24/11/1984; - nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrato devono essere rispettate le norme CEI 11/17; - la protezione catodica non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione e alle opere inerenti; - durante il corso dei lavori la Società consenta, a propria cura e spese, l'effettuazione di sopralluoghi a campione; - qualora sia prevista la realizzazione anche di una rete su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici per la trasmissione di segnali, telemisure, telecontrolli o altro, la Società dovrà richiedere apposita autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico - DGSCER - Ufficio II.
REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE AREA SVILUPPO ECONOMICO	Note prot. 374017 del 07/09/2017 e prot. N° 361038 del 28/08/2017	Eseguire, prima della progettazione esecutiva, un'approfondita analisi della risposta sismica locale e specifiche e puntuali verifiche geotecniche, anche tramite analisi di laboratorio, sui terreni interessati dalle opere di fondazione.